## LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

1) con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 26/01/2005, sono state deliberate le indennità spettanti agli amministratori locali per l'anno 2005, come di seguito riportate:

- Sindaco € 1.394.43 - Vice Sindaco 697,22 € 627,50 - Assessori €

- Consiglieri, commissari commissioni consiliari permanenti nonché commissione edilizia

per ogni seduta € 18.08

- 2) l'art. comma 54 della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) approvata in data 22/12/2005, secondo cui "per esigenze di contenimento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
  - le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati
  - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
  - c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.":

Vista la nota della Prefettura di Milano pervenuta in data 11/08/2006 riportante orientamento del Ministero dell'Interno circa la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 54 del Legge 266/2005, secondo cui "in via preliminare si osserva che la riduzione, va applicata, direttamente da dirigente responsabile del servizio competente, relativamente ai compensi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2006, ad ogni tipo di compenso - indennità di funzione, gettone di presenza, indennità trasformata – spettante ai componenti degli organi consiliari ed esecutivi in conseguenza della carica coperta.... Ove, ..., gli organi si siano già determinati ai sensi del citato art. 82, comma 11, per una diminuzione pari o superiore al 10% della misura base del compenso, è da ritenere che la riduzione imposta dalla legge finanziaria abbia già trovato attuazione nella volontà espressa da quegli organi di contenere la corrispettiva voce di spesa. In presenza di una riduzione inferiore al 10% la diminuzione dovrà tuttavia essere adequata a tale percentuale.";

Richiamata la risoluzione n. 15900/10/B/1/A del 4 aprile 2000 del Ministero dell'Interno secondo cui "il comma 1 dell'art. 23 della legge 265/1999 prevede il dimezzamento delle indennità di funzione per i lavoratori che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita. Il fine di tale disposizione è di differenziare il trattamento economico tra soggetti che si trovano in situazioni diverse, ossia tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che, trovandosi in posizione diversa, non possono avvalersi di tale possibilità (non solo lavoratori autonomi, ma anche disoccupati, pensionati e studenti)";

Rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 300 del 24/12/2010, è stato disposto il rinvio al 31 marzo 2011 del termine per la deliberazione del bilancio di precisione degli enti locali;

Richiamato l'art. 61, comma 10, del D.L 112/2008, così come convertito con Legge n. 133/2008, secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000", e pertanto rimangono in vigore le indennità previste nel D.M. 119/2000;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 9 del 20 gennaio 2010 che determinava per l'anno 2010 le indennità spettanti agli amministratori locali per l'anno 2010;

Vista la Legge Finanziaria (legge 191/2009) e la Legge di Bilancio (legge 192/2009), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale N. 302 del 30/12/2009;

Vsita la Legge n. 122/2010;

Visto il D.L 112/2008, così come convertito con Legge n. 133/2008;

Visto il D.L 93/2008, così come convertito con Legge n. 126/2008;

Visto l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli artt. 48 e 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- 1) di approvare per l'anno 2011, a partire dall'1/1/2011, le indennità spettanti agli amministratori locali stabilite nell'allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di assumere idonea determinazione per le eventuali variazioni di status che possano incidere sul compenso stabilito;
- 3) di imputare la spesa all'intervento 1.01.01.03 del bilancio di previsione 2011 in corso di approvazione;

- 4) di demandare al Consiglio Comunale, per competenza, la determinazione dell'importo del gettone di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
- 5) di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. e per quanto riguarda la legittimità del segretario comunale;
- 6) di prendere atto che il responsabile di procedimento del presente atto, è il Responsabile del Servizio Finanziario.

Inoltre,

# LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza,

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 267/2000.